

Comune di Vicolungo
Servizio Polizia Locale
Telefono 0321 835126 Fax. 0321 835013
e-mail: polizia.vicolungo@pec.intercom.it

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DEGLI ARTISTI DI STRADA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 07.10.2014

Articolo 1

L'ARTE DI STRADA

Il Comune di Vicolungo riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento. La sua rappresentazione non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli, dei pedoni, né all'accesso agli esercizi commerciali limitrofi il luogo dell'esibizione.

Articolo 2

DEFINIZIONE DI ARTISTA DI STRADA

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per artista di strada si intende colui che esercita personalmente e in luogo pubblico o aperto al pubblico una delle sotto elencate attività, in modo estemporaneo e itinerante, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore.

L'arte di strada deve inoltre essere intesa esclusivamente quale attività creativa, prodotto dell'ingegno o d'invenzione. L'artista di strada deve praticare il proprio lavoro con decoro e dignità e per la sua attività non potrà richiedere il pagamento di compensi di qualsiasi natura, né assumere atteggiamenti, gestuali o verbali, di petulanza o insistenza, essendo l'eventuale offerta economica da parte del pubblico libera.

Le attività sono: *suonatore, cantante, cantastorie, giocoliere, saltimbanco, mangiatore di fuoco, fachiro, trampoliere, acrobata, cantante, scultore di palloncini, attore, trovatore, poeta, ballerino, antipodista, contorsionista, madonnaro, mimo, clown, ritrattista, burattinaio, illusionista, astrologo, attore, truccabimbi, writer e skater.*

Articolo 3

LUOGHI IN CUI PUO' ESSERE ESERCITATA L'ATTIVITA'

L'arte di strada, fermo restando l'obbligo di comunicazione, è esercitata liberamente sul territorio di Vicolungo nei limiti del presente Regolamento e, comunque, in modo tale da non recare disturbo ai residenti e non ostacolare le normali attività lavorative, commerciali e la libera circolazione veicolare e pedonale, l'accesso alle abitazioni, locali ed immobili, lo svolgimento di altri eventi o manifestazioni già autorizzati.

Può essere esercitata esclusivamente con le seguenti tempistiche nelle località:

- solo la domenica e festivi, dalle ore 14,00 alle ore 20,00, dalle ore 14,00 alle ore 18,00, (*ex art. 9*) presso il parco commerciale seguendo la calendarizzazione di seguito riportata ed approvata annualmente:
 - FEBBRAIO – terza e quarta domenica del mese;
 - MARZO – prima domenica del mese;
 - GIUGNO – seconda domenica del mese;
 - AGOSTO – ultima domenica del mese;
 - SETTEMBRE – prima e seconda domenica del mese;
 - NOVEMBRE – seconda domenica del mese.
- nei parchi e nelle aree a verde;
- all'interno dell'abitato di Vicolungo.

Al fine di non interferire con le funzioni religiose, l'arte di artista di strada è vietata sul sagrato di chiese o a ridosso di luoghi di culto.

Le esibizioni artistiche inoltre, non dovranno essere correlate ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, né potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.

Le attività di writer e skater NON possono essere svolte in alcun luogo.

Articolo 4

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ARTISTA DI STRADA

Chi intende esercitare l'arte di strada dovrà darne comunicazione con almeno sette giorni di preavviso dall'esibizione all'Amministrazione Comunale, La richiesta potrà essere compilata e consegnata presso gli Uffici del Servizio di Polizia Locale, in alternativa, via fax al n. 0321/835013, tramite posta elettronica, al seguente indirizzo: *polizia.vicolungo@pec.intercom.it*.

I moduli prestampati, sono disponibili sul sito web comunale.

Il suddetto modulo sottoscritto dall'artista, emesso ai sensi del DPR 445/2000, dovrà contenere, pena il non accoglimento della comunicazione:

- nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale;
- recapito telefonico;
- periodo nel quale si intende esercitare la propria arte;
- attività svolta;
- la zona o le zone in cui avverrà l'esibizione;
- utilizzo di eventuali strumenti o strutture, metri di suolo pubblico occupati, se non itineranti.

A completamento della comunicazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, se dovuta, l'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

L'esibizione può iniziare subito dopo e non può essere negata se non in presenza di uno dei casi sotto indicati:

1. per lo stesso giorno e per la stessa ora è già stata autorizzata un'attività di artista di strada simile;
2. non vi è la materiale disponibilità dell'area per lavori stradali o altre occupazioni di suolo pubblico autorizzate e antecedenti, manifestazioni o eventi la cui contemporaneità è palesemente incompatibile;
3. costituisce pericolo o intralcio per la circolazione o impedisce il libero accesso alle attività commerciali limitrofe.
4. presenza di una consistente affluenza di persone, per cui potrebbero sorgere problemi di ordine pubblico oltre che problematiche relative alla circolazione ed alla incolumità dei pedoni.

Gli impedimenti sopra citati saranno di completa discrezionalità dell'Amministrazione Comunale nonché del Sindaco, in quanto Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, a cui comunque, spetta l'ultimo insindacabile giudizio, sentito il preventivo parere tecnico operativo del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Su richiesta dell'organo di vigilanza, l'artista dovrà esibire la ricevuta dell'avvenuta presentazione della comunicazione di inizio attività.

Chiunque non si atterrà a quanto contenuto nel presente Regolamento potrà subire limitazioni future al diritto di esibizione.

L'autorizzazione per i ritrattisti di strada è disciplinata dall'articolo 5.

Articolo 5

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER RITRATTISTI

La domanda deve contenere oltre ai dati sopra richiesti, una dichiarazione d'impegno quale concessione di esporre ritratti di esclusiva e propria produzione ed esecuzione.

Articolo 6

COMPENSO PER I RITRATTISTI

La somma del compenso va stabilita prima dell'inizio dell'opera da eseguire.

I ritrattisti e i caricaturisti, in quanto offrono un servizio valutabile ad opera eseguita, dovranno esporre in uno spazio ben visibile al pubblico un testo in italiano e in due delle seguenti lingue: (spagnolo, inglese, tedesco, francese, giapponese, cinese) "PAGHERA' SOLO AD OPERA ESEGUITA SE SARA' DI SUA SODDISFAZIONE"

Articolo 7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER TRUCCABIMBI

La domanda deve contenere oltre ai dati sopra indicati, una dichiarazione circa i prodotti utilizzati che non devono essere nocivi alla salute, inoltre l'artista dovrà accertarsi anche di eventuali fattori ipoallergici del soggetto che dovrà truccare

Articolo 8

COMPENSO PER LA PRESTAZIONE

Il compenso per lo spettacolo o per la rappresentazione non può in nessun modo essere predeterminato dall'artista mediante una quota fissa, né può essere preteso dall'artista.

Il compenso è determinato dalla libera e spontanea offerta dello spettatore, che ne autodetermina l'ammontare.

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione.

Articolo 9

DURATA E LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

L'artista di strada può esibirsi nello stesso luogo per il quale è stato autorizzato, per un periodo di tempo non superiore alle 4 (quattro) ore consecutive (salvo deroghe esplicitamente richiamate nella autorizzazione e motivate), rispettando così il principio della turnazione e comunque non più di 2 (due) volte nella medesima località in un mese.

Gli orari previsti per le performances sono i seguenti (salvo motivata deroga):

dalle ore 14,00 alle 20,00 - dal 1 maggio al 30 settembre;

dalle ore 14,00 alle 18,00 - dal 1 ottobre al 30 aprile.

Articolo 10

SPAZIO PER L'ESIBIZIONE

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista in strada, qualora dovuta, è soggetta al regime dell'occupazione temporanea di suolo pubblico. Pertanto lo stesso dovrà corrispondere preventivamente la somma prevista per l'area occupata e la stessa non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'art. 9.

L'area massima di ingombro è di 10 (dieci) metri quadri. Ai fini della tassazione si applicano le tariffe indicate nell'articolo 24 del Regolamento Comunale Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) vigente. In caso di mancato utilizzo dell'area richiesta, l'importo corrisposto per l'occupazione, verrà tenuto valido per una successiva occupazione dello stesso artista.

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse. E' consentita l'occupazione di spazio nella misura strettamente necessaria allo svolgimento dello spettacolo.

Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo a terzi e venga osservata la normativa vigente sull'inquinamento acustico. Il suono degli strumenti musicali non potrà essere diffuso da impianti di amplificazione, anche se di piccole dimensioni.

Le attività di madonnaro, mangiafuoco e fachiro sono vietate nelle località con pavimentazione in pietra salvo che l'area dell'esibizione sia ricoperta con idonea protezione atta a preservare la superficie lapidaria da imbrattamento.

Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "Madonnari" essi devono usare materiali che non danneggino i selciati. Dovranno essere utilizzati colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni o preferibilmente teli amovibili. E' comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto, nell'area interessata dal parco commerciale o in zone di alto pregio. E' altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dalla Civica Amministrazione. Chi esercita l'arte di strada non dovrà costituire intralcio al traffico veicolare e pedonale, non dovrà ostacolare gli accessi ad edifici ed esercizi commerciali, non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà costituire pericolo per l'incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della performance, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.

L'artista di strada risponde limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, dei danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura o manufatto di proprietà pubblica o privata, da lui causati.

Per le occupazioni dei ritrattisti si applica l'art.11.

Articolo 11

FRUIBILITA' DELL'AREA CONCESSA PER RITRATTISTI

L'occupazione dello spazio da parte del ritrattista in strada è soggetta al regime dell'occupazione di suolo pubblico. Pertanto lo stesso dovrà corrispondere preventivamente la somma prevista per l'area occupata. L'area massima di ingombro è di 10 mq (mt. 4,00 x 2,5) e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività di Ritrattista. Ai fini della tassazione si applicano le tariffe indicate nell'articolo 24 del Regolamento Comunale Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) vigente. L'occupazione del suolo pubblico potrà avvenire esclusivamente negli orari previsti dall'autorizzazione.

In caso di non utilizzo dell'area richiesta, l'importo (C.O.S.A.P.) corrisposto verrà tenuto valido per una successiva occupazione da parte dello stesso artista.

Il Ritrattista dovrà esercitare soltanto nello spazio assegnato e nella zona concessa. Lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ad altra persona.

Il Ritrattista non potrà attaccare o affiggere sui muri degli edifici o pareti in genere la pubblicità, ma effettuare un'esposizione con struttura propria.

Articolo 12

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'occupazione di suolo pubblico (C.O.S.A.P.), potrà essere regolarizzata attraverso le seguenti modalità di pagamento:

- tramite bollettino di c/c postale n. 17175282 intestato a Tesoreria Comune di Vicolungo;
- mediante pagamento in contanti presso la Tesoreria Comunale, presso Banco Popolare di Novara agenzia di Biandrate;
- mediante bonifico bancario, cod. IBAN IT21 C050 3445 1800 0000 0089 070, Banco Popolare di Novara – Ag. di Biandrate.

Articolo 13

RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada il quale è sempre e comunque unico responsabile.

Articolo 14

DIVIETO UTILIZZO ANIMALI

L'artista di strada, durante la propria performance, non può utilizzare, anche per la mera esibizione, uno o più animali di qualsiasi specie, sia vivi che imbalsamati.

Articolo 15

ATTIVITA' VIETATE

Fatto salvo quanto indicato nell'art. 3, sono vietate tutte quelle attività che non rientrano nell'art.2. E' vietata l'esposizione e vendita di stampe e quadri.

E' vietato il commercio ambulante.

E' vietato svolgere contemporaneamente due attività.

Sono anche vietate le attività che si esprimano nella realizzazione di oggetti che si configurano come attività artigianale (realizzazione di anelli, collane, oggettistica in genere soprammobili o simili).

Articolo 16

SANZIONI

Chiunque esercita l'attività di artista di strada senza la prescritta comunicazione prevista dagli artt. 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

Chiunque occupa il suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni tributarie è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 29 del Regolamento occupazione suolo ed aree pubbliche vigente.

Chiunque viola le altre disposizioni del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 50,00 a € 300,00.